

*Allegato all'avviso pubblico per la selezione di soggetti disponibili alla concessione al Comune di Carugo di autoveicoli in comodato d'uso gratuito per il trasporto di persone disabili, o anziane e/o svantaggiate.*

**SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI N. 1  
AUTOVEICOLO ATTREZZATI PER TRASPORTO SOGGETTI DISABILI,  
ANZIANI E/O PERSONE SVANTAGGIATE.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e della Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

tra

il COMUNE di CARUGO, Codice Fiscale e Partita IVA  
\_\_\_\_\_, in persona del/della Suo/a  
\_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra  
\_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,

di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario" o "Comodatario"

e

La Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ C.F. e P.I  
\_\_\_\_\_, in nome e per conto della quale interviene il legale rappresentante sig./Sig.ra  
\_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato anche per brevità "Comodante".

Tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO**

La società \_\_\_\_\_ concede in comodato all'Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarli con la dovuta diligenza:

**nr. 1 (due) autoveicoli \_\_\_\_\_**

**di marca \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_**

**telaio \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ Km \_\_\_\_\_**

attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n.1 sedia a rotelle.

**Art. 2 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO**

Gli autoveicoli si intendono concessi in comodato gratuito esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

**Art. 3 – PERSONE SVANTAGGIATE**

Per persone svantaggiate si intendono anziani, disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

***Allegato all'avviso pubblico per la selezione di soggetti disponibili alla concessione al Comune di Carugo di autoveicoli in comodato d'uso gratuito per il trasporto di persone disabili, o anziane e/o svantaggiate.***

#### **Art. 4 – TITOLARITÀ GIURIDICA**

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sugli autoveicoli descritti al precedente art. 1 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sugli autoveicoli per soddisfare i loro diritti di credito.

#### **Art. 5 - CONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI**

La consegna dell'autoveicolo avverrà presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura del Comodante e spese del comodante. Entro 30 giorni dalla consegna degli autoveicoli il concedente comodato si impegna a fornire una relazione contenente una stima dei costi complessivi del comodato e il totale delle somme raccolte dagli sponsor.

#### **Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il Contratto avrà la durata di 2 (DUE) anni rinnovabile per ulteriori 2, alla prima scadenza il beneficiario assumerà formale atto amministrativo di rinnovo per i futuri 2 anni, convocherà una conferenza stampa per dare visibilità al rinnovo del contratto, resteranno invariati, in caso di rinnovo gli elementi aggiuntivi di carattere migliorativo offerti in sede di gara art.10, 10.1 del presente contratto.

*(SE OFFERTO) Il bene, qualora venisse accettato dall'Amministrazione Comunale, verrà ceduto gratuitamente al Comune di Carugo mediante atto di donazione.*

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, il Comodante potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

#### **Art. 7 – RECESSO DAL CONTRATTO**

Il Comodante potrà recedere dal Contratto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R, qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

#### **Art. 8 – RESTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO – DEROGA E RINNOVO COMODATO**

Gli autoveicoli concessi in comodato, trascorsi 2 anni dalla data di consegna, saranno restituiti nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede del Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dalla data di preavviso. Il comodante ha 15 gg di tempo per contestare eventuali danni.

In deroga al presente punto si conviene che entro 6 (sei) mesi prima della scadenza (termine essenziale) l'Ente Beneficiario, al fine di evitare la riconsegna del mezzo potrà assumere nuova delibera atta a richiedere il rinnovo del contratto in essere per un ulteriore periodo di 2 (due) anni. Nel qual caso il Comodante, dopo aver accettato la richiesta e ricevuta la informativa volta a tutti gli imprenditori del territorio, provvederà a far visitare gli sponsor e le nuove realtà del Comune, proponendo loro il rinnovo dell'adesione al progetto.

#### **Art. 9 – CLAUSOLA PENALE**

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta al Comodante una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

***Allegato all'avviso pubblico per la selezione di soggetti disponibili alla concessione al Comune di Carugo di autoveicoli in comodato d'uso gratuito per il trasporto di persone disabili, o anziane e/o svantaggiate.***

## **Art. 10 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL COMODANTE**

10.1 – Sono a carico del concedente comodato:

- Assicurazione obbligatoria e facoltativa compresa Kasko
- Assicurazione terzi trasportati
- Cambio gomme estate/inverno
- Manutenzione ordinaria (tagliandi) e straordinaria
- Assistenza legale per sinistri con dolo o colpa grave
- Contributo carburante di \_\_\_\_\_ euro annui (per autoveicolo) per tutta la durata del contratto con rimborso semestrale alla fine di ogni semestre

10.2 – Il Comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione degli autoveicoli, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. Il Comodante si impegna, all'atto della consegna degli autoveicoli e ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione.

10.3 – Il Comodante si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire gli autoveicoli nel caso in cui questi ultimi periscano per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente Contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, il concedente comodato si impegna nei confronti dell'Ente beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni degli autoveicoli offrendo all'Ente beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko.

In caso di fermo dell'autoveicolo, il concedente comodato si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo entro \_\_\_\_\_ ore dalla segnalazione.

10.4 – Il Comodante si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a riparare l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo risulti non più idoneo all'uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l'evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell'autoveicolo. Ai fini del presente Contratto si intende danneggiamento dell'autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l'impossibilità dell'utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione.

10.5 – Il Comodante si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo del Comodante apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

## **Art. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

11.1 – L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso gli autoveicoli, si obbliga ad utilizzarli sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 2 del presente Contratto.

11.2 – È fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere gli autoveicoli in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 3, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto dal Comodante. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto al Comodante i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

11.3 – L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare gli autoveicoli e conservarli con la diligenza del

***Allegato all'avviso pubblico per la selezione di soggetti disponibili alla concessione al Comune di Carugo di autoveicoli in comodato d'uso gratuito per il trasporto di persone disabili, o anziane e/o svantaggiate.***

buon padre di famiglia. L'Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine gli autoveicoli, rispettando le norme di manutenzione consigliate del produttore.

11.4 – Sono a carico dell'Ente Beneficiario “esclusivamente” i costi derivanti dall'utilizzo degli autoveicoli, quali i costi relativi all'autista e al carburante

11.5 – L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo degli autoveicoli, ad impiegare esclusivamente personale che possiede tutte le autorizzazioni e patenti necessarie all'uso del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere 21 anni compiuti e possedere la patente da almeno 1 (un) anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo.

Ai passeggeri ed al conducente è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida degli autoveicoli, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al loro utilizzo.

11.6 – L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo all'ente beneficiario di trasmettere al Comodante copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

11.7 – È incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle “Zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “Zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “Contrassegno invalidi” da applicare sull'automezzo.

11.8 – In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, e anche il Comodante. L'Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione dei veicoli o di parti degli stessi, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il termine massimo concesso, o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

11.9 – È fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare il Comodante di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

#### **Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente Contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del Contratto.

#### **Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando il Comodante sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

#### **Art. 14 – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

***Allegato all'avviso pubblico per la selezione di soggetti disponibili alla concessione al Comune di Carugo di autoveicoli in comodato d'uso gratuito per il trasporto di persone disabili, o anziane e/o svantaggiate.***

**Art. 15– COMUNICAZIONI E NOTIFICHE**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti o PEC.

**Art. 16 – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Como.

**Art. 17– DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

**Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni apportate con il Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

L'ENTE BENEFICIARIO

IL COMODANTE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)